

**N. 00164/2010 REG.ORD.SOSP**

**N. 00237/2010 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 237 del 2010, proposto da: Poste Italiane Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l'avv. Nives Mura in Cagliari, c/o Poste Italiane - via Brenta Sn;

*contro*

Comune di Ozieri in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pubusa, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Cagliari, via Tuveri N.84;

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'ordinanza n. 3, prot. n. 1061 del 21.01.2010 con la quale il Sindaco del comune di Ozieri (SS) ordina la riapertura dell'Ufficio Postale di Chilivani;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ozieri in Persona del Sindaco P.T. e di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la chiusura dell'Ufficio Postale, e con esso l'interruzione del connesso servizio, è avvenuta in assenza di formale interlocuzione con l'Ente Locale;

Rilevato che non sussiste la dedotta indisponibilità dei locali, stante il lungo termine assegnato dalla Ferservizi per la restituzione dei locali (31.12.2010), e stante la disponibilità del Comune per il reperimento di locali in alternativa a quelli in detenzione dalla società ricorrente;

Ritenuta l'assenza di un danno grave e irreparabile;

P.Q.M.

respinge la domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente

Francesco Scano, Consigliere, Estensore

Marco Lensi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2010

IL SEGRETARIO